

Direzione Mobilità
Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

OGGETTO: Zona a Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni - Disciplina per l'accesso di veicoli alla ZTL Cerchia dei Bastioni - "Area C" - Divieto di accesso nella ZTL Cerchia dei Bastioni - "Area C" dalle ore 08.00 alle ore 10.00, di tutti i giorni da lunedì a venerdì feriali, per i veicoli destinati al trasporto cose - Deroga al divieto di accesso per i veicoli destinati al trasporto cose dalle ore 08.00 alle ore 10.00 di cui al punto 2.B dell'ordinanza 693/2019 e s. m. i..

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 7 del D.lgs. 30.04.1992 n° 285 e s. m. i. nonché le norme del Regolamento di cui al D.P.R. n°495 del 16.12.1992 e s. m. i.;
- la D.G.C. n°588/2013 del 27.03.2013 avente ad oggetto "Misure di contenimento del traffico veicolare. Approvazione della disciplina di accesso alla ZTL Cerchia dei Bastioni" e s. m. i.;
- la D.G.C. n° 1907/2016 del 18.11.2016 s. m. i. con cui sono state introdotte alcune nuove regole alla suddetta disciplina, tra cui l'istituzione del divieto di accesso dalle ore 08.00 alle ore 10.00, di tutti i giorni dal lunedì al venerdì feriali, per i veicoli destinati al trasporto cose ad eccezione dei veicoli elettrici;
- la D.G.C. n° 1617/2018 del 21.09.2018 avente ad oggetto "Misure di contenimento del traffico veicolare. Modifiche alla disciplina di accesso alla ZTL "Cerchia dei Bastioni" "Area C". Adeguamento della disciplina "Area C" alla disciplina denominata "Area B", approvata con D.G.C. n°1366/2018 del 02.08.2018" e s.m.i.;
- la D.G.C. n° 991 del 6.08.2021 avente ad oggetto "Misure di contenimento del traffico veicolare. Prosecuzione, sino al 30 settembre 2022, del periodo sperimentale di alcune misure relative al divieto di accesso dei veicoli destinati al trasporto cose nella ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C". Immediatamente eseguibile";
- la D.G.C. n. 985 del giorno 8 luglio 2022 avente ad oggetto "Misure di contenimento del traffico veicolare. Approvazione in via definitiva di misure relative al divieto di accesso dei veicoli destinati al trasporto cose nella ZTL "Cerchia dei Bastioni" Area C. Integrazione alla disciplina viabilistica delle Zone a Traffico Limitato Area B e Area C per il divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli alimentati a gasolio;
- i contenuti e gli scopi indicati nelle suddette deliberazioni;
- l'ordinanza n° 693/2019 del 19.04.2019, avente ad oggetto "Zona a traffico limitato Cerchia dei Bastioni - Disciplina di accesso di veicoli alla ZTL Cerchia dei Bastioni - Area C";



- l'ordinanza n° 1212/2020 del 29.09.2020 avente ad oggetto "Zona a Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni. Disciplina per l'accesso di veicoli alla ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C" - Prosecuzione, sino al 30 settembre 2021, del periodo nel corso del quale il divieto di accesso nella ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C" dalle ore 08.00 alle ore 10.00, di tutti i giorni da lunedì a venerdì feriali, per i veicoli destinati al trasporto cose non si applica, sperimentalmente, a determinate categorie - Deroga al divieto di accesso per i veicoli destinati al trasporto cose, dalle ore 08.00 alle ore 10.00 di cui al punto 2.B dell'ordinanza 693/2019";
- l'ordinanza n. 1737/2021 del 25 agosto 2021 avente ad oggetto "Zona a traffico Limitato Cerchia dei Bastioni - Disciplina per l'accesso dei veicoli alla ZTL Cerchia dei Bastioni - "AREA C" - Prosecuzione sino al 30 settembre 2022 del periodo nel corso del quale il divieto di accesso nella ZTL Cerchia dei Bastioni - Area C dalle ore 8.00 alle ore 10.00, di tutti i giorni da lunedì a venerdì feriali, per i veicoli destinati al trasporto cose non si applica sperimentalmente, a determinate categorie - Deroga al divieto di accesso per i veicoli destinati al trasporto cose, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 di cui al punto 2.B dell'ordinanza 693/2019 e s. m. i..

Premesso che:

- con la D.G.C. n. 1907/2016 del 18.11.2016 e s. m. i. è stata prevista l'istituzione del divieto di accesso dalle ore 08.00 alle ore 10.00, di tutti i giorni dal lunedì al venerdì feriali, per i veicoli destinati al trasporto cose ad eccezione dei veicoli elettrici. Contestualmente all'istituzione del suddetto divieto, oltre a prevedere una premialità di natura ambientale per i soli veicoli elettrici, sono state individuate, in via sperimentale, talune categorie operanti nella filiera, la cui domanda è strettamente legata proprio a tale fascia oraria e, pertanto, ritenute meritevoli di un'eccezione al medesimo divieto di accesso per un ulteriore periodo sperimentale con termine al 30.09.2022, come da ultima D.G.C. n° 991 del 06.08.2021;
- la sopra citata ordinanza n. 1737/2021 del 25.08.2021 ha valenza sino al 30.09.2022;
- il presente provvedimento è teso, quindi, a disciplinare, con decorrenza dal 30.09.2022 e in via definitiva l'eccezione al divieto di accesso dei veicoli destinati al trasporto cose dalle ore 8.00 alle ore 10.00;

ORDINA

che possono accedere e transitare, in deroga al divieto di accesso per i veicoli destinati al trasporto cose, dalle ore 08.00 alle ore 10.00, di cui al punto 2.B dell'ordinanza n°693/2019 del 19.04.2019 e s. m. i., secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporti e Sosta, i veicoli elettrici e i seguenti veicoli:

- veicoli classificati come furgone isoterico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperaturacontrollata;
- veicoli adibiti a trasporto di merci alimentari deperibili destinate a esercizi di somministrazione, rivendite o eventi, interni alla ZTL, con inizio attività dopo le ore 9:00;
- veicoli destinati al trasporto di cose uso di terzi;
- veicoli appartenenti alla categoria "veicoli di servizio" di cui alla D.G.C. n° 588/2013 e s. m. i. in relazione a documentati interventi in emergenza, così specificati:
 - i veicoli destinati al trasporto cose e veicoli speciali intestati ad una impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio - Codici ATECORI 2007 sezione D, divisione 35; sezione E, divisione da 36 a 39; Sezione J, divisione 61, e registrati nel sistema MyAreaC come "veicoli di servizio" di



cui alla D.G.C. n°588/2013 e s. m. i., nella disponibilità di società di imprese che svolgono attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti come specificato dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46;

- i veicoli destinati al trasporto cose e veicoli speciali intestati ad una impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio - Codici ATECORI della sezione F: 43.29.01 e 43.22.03, registrati nel sistema MyAreaC come "veicoli di servizio" di cui alla D.G.C. n°588/2013 e s.m.i., nella disponibilità di società di imprese che svolgono attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti come specificato dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46;
 - i veicoli registrati nel sistema MyAreaC come "veicoli di servizio" di cui alla D.G.C. n°588/2013 e s. m. i., il cui intervento non programmabile, all'interno della ZTL, non è procrastinabile in quanto indispensabile a garantire il regolare esercizio di un'attività economica nella fascia oraria d'interesse, riconoscendo loro un numero massimo di cinquanta (50) giornate di accesso nelle quali possono accedere, nella fascia oraria del divieto di accesso in questione, usufruibili nel periodo di riferimento compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo;
- veicoli utilizzati da fiorai per l'allestimento di cerimonie e di eventi;
 - auto funebri;
 - trasporto farmaci urgenti;
 - veicoli adibiti al trasporto e consegna di bevande presso ristoranti siti all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni che necessitano un approvvigionamento nella prima fascia mattutina;
 - veicoli trasporto cose nella disponibilità di liberi professionisti Ingegneri e Architetti, iscritti ai rispettivi Ordini professionali, per consentire il trasporto delle attrezzature connesse allo svolgimento della propria professione e motivata da esigenze lavorative non procrastinabili all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C";
 - i veicoli destinati al trasporto cose, N1, N2 e N3, ibridi.

La presente ordinanza ha validità a decorrere dal 1.10.2022 e MODIFICA PARZIALMENTE l'ordinanza n° 693/2019 del 19.09.2019.

**IL DIRETTORE DI AREA
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
MOBILITÀ
Arch. Marco Cassin
(Firmato digitalmente)**

**p. Il Sindaco
L' ASSESSORA
Arianna Censi
(Firmato digitalmente)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n°104/2010 e s. m. i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio

Rif GPV 82828

(Pagina 3 di 3)

